

[Speciale](#) - Pubblicato il 08/05/2024

# Registro titolari effettivi: consultazione con accreditamento

Ragno Dott. Nunzio

## **Pubblicato da Unioncamere un nuovo manuale operativo per la consultazione delle informazioni contenute nel “Registro dei Titolari Effettivi”**

Banche, Professionisti, Operatori non finanziari (es. Operatori in cripto valute, Operatori Professionali in Oro, ecc.) e tutti gli altri soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio contenuta nel Decreto Legislativo n° 231/07, **devono presentare preventivamente un’apposita istanza di accreditamento** alla Camera di Commercio territoriale **per avere accesso ai dati e alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi**. Tanto, è stato **precisato nei giorni scorsi da UNIONCAMERE** con un manuale ad hoc che approfondisce le indicazioni sul tema specifico contenute nel D.M. dell’11 marzo 2022, n° 55.

Di seguito ulteriori dettagli.

### **Capitoli:**

- 1) Registro titolari effettivi: richiesta di accreditamento
- 2) Registro titolari effettivi: conclusioni

## **1) Registro titolari effettivi: richiesta di accreditamento**

A seguito delle vicende giudiziarie che, **prima hanno sospeso l’obbligo di comunicazione dei dati sui titolari effettivi e, successivamente ne hanno ripristinato l’operatività a pochi giorni dalla scadenza dei termini** (spirati l’11 aprile scorso), **tutti i soggetti obbligati all’antiriciclaggio** contemplati dall’articolo 3 del D.Lgs n° 231/07, **possono accreditarsi presso le Camere di Commercio territorialmente competenti ai fini della consultazione del Registro dei Titolari Effettivi**, a supporto delle attività di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 18 e 19 del summenzionato Decreto.

In particolare, **la richiesta di accreditamento** in questione (soggetta al pagamento di un’imposta di bollo di € 16,00 in quanto istanza rivolta alla Pubblica Amministrazione) **va presentata in via telematica** tramite il portale dedicato [“titolareeffettivo.registroimprese.it”](http://titolareeffettivo.registroimprese.it) e **deve necessariamente contenere le seguenti informazioni:**

- l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio n° 231/07;
- i dati identificativi del soggetto obbligato, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli

- del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
- l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
- la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

**La domanda di accreditamento**, altresì, è **inoltrata attraverso un'apposita autodichiarazione** ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e viene contestualmente **sottoposta ad un controllo specifico da parte della Camera di Commercio territorialmente competente**; successivamente, **superati positivamente i controlli di merito**, l'avvenuto accreditamento è **comunicato al soggetto obbligato richiedente a mezzo posta elettronica certificata**.

A tal proposito, bisogna tenere in debita considerazione che l'accREDITAMENTO per l'accesso alla **sezione autonoma** e alla **sezione speciale del Registro delle Imprese**, necessario alla consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, **ha una durata temporanea pari a due anni decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso**.

Ti potrebbe interessare

- [Titolarità effettiva \(eBook 2024\)](#)
- [Antiriciclaggio Studio e Titolari effettivi - Schede di lavoro \(excel\)](#)
- [Pacchetto Atlante Antiriciclaggio \(12 eBook\)](#)
- [Termine e modalità comunicazione del titolare effettivo - La Circolare del Giorno n. 93 del 03.05.2024](#)

## 2) Registro titolari effettivi: conclusioni

Or dunque, alla luce di quanto avanti illustrato, **il tema del Registro dei Titolari Effettivi**, assume **sempre di più concretezza** dal punto di vista della **reale attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di riciclaggio** grazie alla diretta consultazione da parte dei soggetti obbligati alla disciplina specifica con la **possibilità di acquisire maggiori informazioni a supporto dell'attività di compliance**.

Il tutto, inoltre, si colloca in un contesto in cui **il Legislatore Europeo** pone sempre più attenzione al tema della titolarità effettiva.

Risale ai giorni scorsi, infatti, l'**approvazione del Parlamento UE della VI^ Direttiva in materia antiriciclaggio** che prevede, tra l'altro, **ulteriori specifiche sull'accesso e sulla consultazione dei dati** contenuti nei Registri dei Titolari Effettivi istituiti in ciascun Stato membro; disposizioni, queste, che dovranno essere recepite entro 36 mesi dall'entrata in vigore della citata Direttiva, senza escludere futuri adeguamenti della vigente regolamentazione normativa e di prassi.

Ti potrebbe interessare

- [Titolarità effettiva \(eBook 2024\)](#)
- [Antiriciclaggio Studio e Titolari effettivi - Schede di lavoro \(excel\)](#)
- [Pacchetto Atlante Antiriciclaggio \(12 eBook\)](#)
- [Termine e modalità comunicazione del titolare effettivo - La Circolare del Giorno n. 93 del 03.05.2024](#)



CIRCOLARE

**FISCO e TASSE**   
la tua guida per un fisco semplice

## **CIRCOLARE DEL GIORNO** **SCOPRI L'ABBONAMENTO FISCALE**

L'approfondimento quotidiano sulle principali novità fiscali,  
inviato via mail in un PDF pronto da stampare!

Visita il sito ► <http://bit.ly/circolaregiorno>